

Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 -

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020

Articolo 9

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU).

Articolo 9 - Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU).

In vigore dal 29/10/2020

1. Ferme restando le disposizioni dell'[articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'[articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e' incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al [comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020](#) sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

[Torna al sommario](#)

Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 -

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 - supplemento ordinario

Articolo 78

Art. 78 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Articolo 78 -

Art. 78 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In vigore dal 14/10/2020

Modificato da: Legge del 13/10/2020 n. 126 Allegato

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'[articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#);

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'[articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

[Torna al sommario](#)

Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 -

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020

Allegato 1

Allegato 1

Allegato 1 -

Allegato 1

In vigore dal 29/10/2020

Allegato 1 (Articolo 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie		150,00%	
+-----+			
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti		150,00%	
+-----+			
561042-Ristorazione ambulante		200,00%	
+-----+			
561050-Ristorazione su treni e navi		200,00%	
+-----+			
562100-Catering per eventi, banqueting		200,00%	
+-----+			
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina		150,00%	
+-----+			
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi		200,00%	
+-----+			
591400-Attivita' di proiezione cinematografica		200,00%	
+-----+			
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport		200,00%	
+-----+			
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi		200,00%	
+-----+			
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento		200,00%	
+-----+			
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca		200,00%	
+-----+			
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici		200,00%	
+-----+			
823000-Organizzazione di convegni e fiere		200,00%	
+-----+			
855209 - Altra formazione culturale		200,00%	
+-----+			
900101 - Attivita' nel campo della recitazione		200,00%	
+-----+			
900109 - Altre rappresentazioni artistiche		200,00%	
+-----+			
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli		200,00%	
+-----+			
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche		200,00%	
+-----+			
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie		200,00%	
+-----+			
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche		200,00%	
+-----+			
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)		200,00%	

931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Tabella 1 (Articolo 18)

Regioni	Quota accesso 2020	RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI
PIEMONTE	7,36%	2.209.433,59
V D'AOSTA	0,21%	63.013,50
LOMBARDIA	16,64%	4.993.267,96
BOLZANO	0,86%	257.461,47
TRENTO	0,89%	267.069,57
VENETO	8,14%	2.442.545,00